

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 16/12/2008, n. 19 recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

VISTA la L. R. 27/04/1999 n. 10;

VISTA la L. R. 15/05/2000 n. 10 recante norme sulla dirigenza e sui rapporti di impegno e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 27 giugno 2019, n. 12 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16/12/2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n.9.", pubblicato nella GURS del 17/07/2019, n.33;

VISTO il D.P. Reg. n. 2802 del 19 giugno 2020 con il quale il Presidente della Regione ha conferito al Dott. Mario Candore, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea;

VISTO il D.D.G. n. 1014 del 04/08/2020 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura ha conferito l'incarico di responsabile del Servizio 3 "Gestione Faunistica del Territorio" al Dott. Pasquale Patti;

VISTO il D.D.G. n.1049 del 27/08/2020 con il quale al Dott. Pasquale Patti è stata conferita la delega relativamente alle competenze assegnate dall'art. 7, comma 1, lett. e) e f) della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, ivi compresa l'adozione dei decreti di impegno delle somme sui capitoli 142504,142522, 142523, 143311, 143322, 143703, 155338, 155340, 155341, 155342, 155343, 155822, 155830, 542006, 542007, 542052, e la firma dei relativi titoli di spesa, nonché lettera g) con specifico riferimento ai dirigenti delle unità operative afferenti alla stessa struttura;

VISTA la L. R. n. 33 dell'1/09/1997 recante "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio, disposizioni per il settore agricolo e forestale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI, in particolare, i commi 3 e 8 dell'art. 25 della citata L.r. 33/97;

VISTO il D.A. n. 571 del 5 marzo 1998, con il quale sono stati approvati i criteri e gli orientamenti generali ai quali uniformare le richieste di costituzione delle aziende faunistico-venatorie di cui all'art. 25 della legge regionale n.33/97;

VISTO il D.D.G. n. 724 del 3 agosto 2010, con il quale è stata rinnovata la concessione dell'azienda faunistico venatoria "Buscemi", con validità decennale;

VISTO il D.R.S. n. 1595 del 31/10/2018 con il quale è stata approvata la modifica dell'intestazione della ditta concessionaria dell'A.F.V. "Buscemi";

VISTA la nota n. 83206 del 14 agosto 2020 con la quale la U.O.1- Affari generali – Coordinamento delle attività finanziarie – Ripartizione faunistico venatoria del Servizio 12 Servizio per il Territorio di Enna trasmette la richiesta di rinnovo della concessione per l'A.F.V. "Buscemi" e la documentazione presentata a corredo dell'istanza;

VISTA la richiesta di rinnovo della concessione e di riduzione della superficie dell'A.F.V. "Buscemi", sita in agro di Troina (EN), presentata presso il Servizio 12 Servizio per il Territorio di Enna in data 13 luglio 2020, acquisita con prot. n. 70065, dal signor Poeta Domenico Francesco, nato a [REDACTED], nella qualità di legale rappresentante dell'associazione "Azienda faunistico-venatoria Buscemi", con sede in Troina (EN), [REDACTED];

VISTA la nota prot. n. 83186 del 14 agosto 2020, con la quale la U.O.1 Affari generali – Coordinamento delle attività finanziarie – Ripartizione faunistico venatoria del Servizio 12 Servizio per il Territorio di Enna, esprime parere favorevole in merito alla richiesta di concessione del rinnovo per l'A.F.V. "Buscemi" e di riduzione della superficie della stessa ad Ha 206.70.12;

VISTA la dichiarazione, resa ai sensi dell' articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, con la quale il signor Poeta Domenico Francesco, [REDACTED], ha dichiarato che nei suoi confronti non sussistono cause di divieto, di sospensione o di decadenza ai sensi dell'articolo 67 del D.lgs. n. 159/2011;

VISTA la richiesta n. PR_TPUTG_Ingresso_53427_20200811 di informazioni ai sensi dell'art. 91 del D.lgs. 6/9/2011, n. 159, effettuata alla Prefettura di Enna dal Servizio 12 – Servizio per il Territorio di Enna;

NELLE MORE che la richiesta di rinnovo della concessione dell'azienda faunistico-venatoria "Buscemi", sita in agro di Troina (EN) venga sottoposta al parere del Comitato regionale faunistico-venatorio;

RITENUTO che ricorrono le condizioni per concedere il rinnovo della concessione sotto la clausola risolutiva in attesa di ricevere l'informativa antimafia da parte della Prefettura di ENNA;

RAVVISATA la necessità di dovere assolvere l'obbligo di pubblicazione previsto dagli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., nonché all'obbligo di pubblicazione previsto dall'articolo 68 della legge regionale 12/08/2014, n.21 e s.m.i.;

DECRETA

Art. 1

È rinnovata la concessione all'azienda faunistico venatoria "Buscemi" sita in agro di Troina (EN), intestata all'associazione "azienda faunistico venatoria "Buscemi", con sede legale in Troina (EN), [REDACTED], **con scadenza alla data del 2 agosto 2030**, fermo restando l'obbligo di rispettare le disposizioni del calendario venatorio vigente.

Art. 2

~~E' approvata la riduzione della superfice dell'A.F.V. "Buscemi" ad HA 206.70.12, sul fondo iscritto al catasto terreni del Comune di Troina (EN) con la seguente nuova composizione catastale:~~

~~**Foglio n.79** – Part.IIe nn. 37,39,41,61,75,76,79,84,86,88,97,112,113,114,120,135,142,143,176,177, 202, 205, 210, 212, 213, 217, 218, 263, 267, per complessivi HA 86.83.15;~~

~~**Foglio n.84** - Part.IIe nn. 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 47, 50, 51, 288, 291, 319, 323, 345, 347, 348, per complessivi Ha 119.86.97.~~

Art. 3

E' approvata la programmazione ai sensi del comma 3, punti a), b) e c) della L.R. 33/97 presentata dall'associazione "azienda faunistico-venatoria "Buscemi", per il quinquennio 2020-2025.

Art. 4

Nell' A.F.V. "Buscemi" non è consentita l'immissione di fauna selvatica alloctona per la Sicilia, né il ripopolamento con Lepre italiana (*Lepus corsicanus*), Coturnice di Sicilia (*Alectoris graeca whitakeri*) e cinghiale (*Sus scrofa*).

Art. 5

Nell' A.F.V. "Buscemi" il ripopolamento con conigli selvatici provenienti da allevamento, per motivi sanitari e conservazionistici, potrà essere effettuato solamente in casi eccezionali e comunque su autorizzazione della U.O.1 Ripartizione faunistico-venatoria del Servizio per il Territorio di Enna, con soggetti provenienti da allevamenti riconosciuti dall' Amministrazione regionale.

Art. 6

Ai fini della tutela e della conservazione della fauna selvatica, nell' A.F.V. "Buscemi" dovrà essere prevista una zona di rifugio, estesa non meno del 5% della superficie aziendale, in cui è interdetta l'attività venatoria e tale zona non dovrà presentare recinzioni di alcun tipo, ma esclusivamente cartelli monitori.

Art. 7

Nell' A.F.V. "Buscemi" dovrà essere rispettato tassativamente quanto previsto nel calendario venatorio vigente e non sono ammesse deroghe di alcun tipo.

Art. 8

Il signor Poeta Domenico Francesco, [REDACTED] nella qualità di legale rappresentante dell'associazione "azienda faunistico-venatoria Buscemi", è tenuto a rispettare e a far rispettare all'associazione l'obbligo di effettuare, per il coniglio selvatico, n. 2 censimenti annuali (Gennaio e Agosto) e che il prelievo non dovrà mai superare il 70% della consistenza stimata.

Art. 9

Il signor Poeta Domenico Francesco è tenuto a rispettare e a far rispettare all'associazione, qualora il calendario venatorio preveda il prelievo della Lepre italiana, di attenersi alle "Linee Guida per la gestione e la conservazione dei Lagomorfi in Italia" (V. Trocchi, F. Riga, 2005).

Art. 10

L'eventuale richiesta di rinnovo della concessione dovrà essere presentata al Servizio per il Territorio di Enna prima della scadenza del periodo di rinnovo.

Art. 11

Prima della scadenza del quinto anno è fatto obbligo, ai sensi del comma 8 dell'articolo 25 della legge regionale 1 settembre 1997, all'associazione concessionaria di presentare, pena la decadenza dell'autorizzazione, i piani quinquennali indicati al comma 3 dell'articolo 25 della legge regionale n. 33/97 per il successivo quinquennio.

Art. 12

È fatto obbligo al signor Poeta Domenico Francesco, nella qualità di legale rappresentante dell'azienda faunistico-venatoria "Buscemi", sita in agro di Troina (EN), di rispettare e far rispettare all'associazione gli impegni assunti con la documentazione a corredo dell'istanza, quelli previsti dalla legge regionale n. 33/97, quelli del decreto di istituzione dell'azienda e le prescrizioni del presente decreto.

Art.13

La mancata osservanza delle disposizioni di cui agli articoli precedenti del presente provvedimento comporterà, in automatico, la decadenza della concessione ed il ritorno alla libera fruizione all'esercizio venatorio dei fondi costituenti l'azienda.

Art. 14

Qualora dalla comunicazione antimafia della Prefettura di Enna dovesse risultare che a carico del signor Poeta Domenico Francesco, [REDACTED], sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, la concessione sarà revocata.

Art. 15

Qualora il Comitato faunistico venatorio dovesse esprimere parere non favorevole al rinnovo della concessione per l'A.F.V. "Buscemi", la concessione sarà revocata.

Art. 16

La U.O. 1 – Affari generali – Coordinamento delle attività finanziarie – Ripartizione faunistico venatoria del Servizio 12 Servizio per il Territorio di Enna è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, copia del quale, unitamente ai relativi atti, sarà depositata presso la stessa Ripartizione; il rilascio del presente provvedimento assoggettato a tassa, è subordinato alla produzione, da parte dell'associazione richiedente, della quietanza di pagamento del tributo ed alla verifica, da parte della Ripartizione faunistico venatoria dell'esattezza della misura corrisposta, nonché del corretto versamento alla Regione Siciliana, quale Ente impositore destinatario del gettito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito web del Dipartimento dello Sviluppo rurale e territoriale ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i..

Palermo, 28/08/2020

Il Dirigente del Servizio
Pasquale Patti

